

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 1966

(75^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona) » (271-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1030, 1031
DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1030
DERIU, *relatore* 1030
FERRARI Giacomo 1030

« Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni " Sassi " di Matera » (1542) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 1033, 1042, 1044
ADAMOLI 1039
CROLLALANZA 1038, 1039, 1040, 1041
DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1041, 1044
DERIU, *relatore* 1033, 1040
GENCO 1036, 1037
GIANCANE 1036, 1037
GUANTI 1035, 1041
MASSOBRIO 1039

« Modifica all'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, relativo alla nomina a cantoniere delle strade statali » (1797) (D'iniziativa del deputato Brandi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 1046, 1047, 1048
1049, 1050, 1051
ADAMOLI 1048
CHIARIELLO 1048, 1049
DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1048, 1049, 1050, 1051
DE UNTERRICHTER 1050, 1051
FERRARI Giacomo 1048
GAIANI 1047, 1048, 1049, 1050, 1051
GENCO 1048, 1049, 1051

« Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativo alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne » (1805) (D'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri) (Rinvio del seguito della discussione):

PRESIDENTE 1045, 1046
GAIANI 1046
LOMBARDI, *relatore* 1046
LUCCHI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile* 1046

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Bernardi, Chiariello, Corbellini, Crollanza, Deriu, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Giacomo, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Jervolino, Lombardi, Massobrio, Spasari, Spataro, Spezzano e Vidali.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici de' Cocci e per i trasporti e l'aviazione civile Lucchi.

L O M B A R D I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona) » (271-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona) », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E R I U, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, sul disegno di legge « Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona) » ritengo ci sia poco da aggiungere a quanto detto nella mia prima relazione; esso viene a risolvere, con molto ritardo, i problemi delle popolazioni interessate.

Per fortuna, fino ad oggi, malgrado le frane e le alluvioni che hanno danneggiato quei centri, non ci sono state vittime, ma le sofferenze e le condizioni di vita di quelle disgraziate popolazioni sono inenarrabili.

Il disegno di legge torna al Senato lievemente modificato rispetto al testo da noi approvato, in quanto la Commissione lavori

pubblici della Camera dei deputati ha ritenuto opportuno inserire nuovamente, tra i comuni beneficiari del provvedimento, il centro di Balestrino che noi avevamo invece escluso per esplicita richiesta del Ministro dei lavori pubblici, il quale ci aveva detto che, non occorrendo più di 50 milioni per completare il trasferimento di Balestrino, si sarebbe potuto far fronte a tale spesa con i fondi già iscritti in bilancio.

Un'altra modifica apportata al testo in esame dalla Camera riguarda l'articolo 8 — ora diventato 9 per l'inserimento di un nuovo articolo (il 7) — nel quale si fa riferimento agli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento. Infatti, mentre noi, avendo approvato il disegno di legge il 3 dicembre 1965, avevamo previsto gli stanziamenti fino all'anno 1966, la Camera dei deputati, avendolo approvato il 6 ottobre 1966, ha previsto lo stanziamento in bilancio fino al 1967.

Queste dunque le modifiche apportate al testo in esame dall'altro ramo del Parlamento, modifiche per lo più formali, sulle quali ritengo che la Commissione possa esprimere il proprio parere favorevole, ponendo finalmente termine all'iter legislativo di un provvedimento tanto atteso ed invocato dalle popolazioni interessate.

F E R R A R I G I A C O M O. Mi associo senz'altro alle dichiarazioni dell'onorevole relatore e lamento anche io che il Parlamento intervenga con tanto ritardo per porre fine alla situazione di disagio delle popolazioni di questi tre paesi.

Sono altresì favorevole alle modifiche proposte dalla Camera dei deputati, e pertanto voterò per l'approvazione del provvedimento.

D E ' C O C C I, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il disegno di legge in esame è stato approvato dalla IX Commissione della Camera dei deputati all'unanimità. Poichè le modifiche da essa apportate al testo approvato dal Senato non sono sostanziali, ritengo non debba esservi alcuna ragione di dubbio o perplessità; pertanto, invito la Commissione a voler approvare il provvedimento.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dei primi tre articoli del disegno di legge, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro), già intrapreso in applicazione delle leggi 28 gennaio 1960, n. 31, 10 gennaio 1952, n. 9, e 9 luglio 1908, n. 445, il limite dei contributi di cui all'articolo 1 lettera i) della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 9, è modificato come segue: la spesa complessiva ammissibile al contributo per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potrà superare lire 3.500.000, riferita alla costruzione di una unità immobiliare di tre stanze ed accessori.

Art. 2.

Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 1 devono pervenire all'Ufficio del genio civile di Nuoro entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I contributi sono concessi dal provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna.

Nell'atto di concessione del contributo è fissato un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, entro il quale gli interessati devono dare inizio ai lavori.

Art. 3.

I proprietari delle abitazioni da sgomberare, i quali si trovino nelle condizioni previste dal n. 1 dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 gennaio 1952, n. 9, possono chiedere, entro il termine di cui al terzo comma dell'articolo precedente, che all'esecuzione dei lavori provveda lo Stato.

L'esecuzione dei lavori a cura dello Stato comporta l'obbligo dei singoli proprietari di pagare, in dieci annualità, al tasso legale

dell'interesse, una somma pari al costo di costruzione, diminuito dell'ammontare del contributo e del costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati. A garanzia del pagamento delle annualità è iscritta sugli immobili ipoteca a favore dello Stato.

L'importo dei lavori eseguiti a norma del presente articolo non può superare, per ogni abitazione, i limiti indicati nell'articolo 1.

La gestione delle opere è di competenza del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna.

Do lettura del primo comma dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 3, gli alloggi costruiti dallo Stato nei nuovi abitati di Gairo e Osini, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, e della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e destinati o comunque idonei al perseguimento degli scopi della presente legge, sono ceduti in proprietà a coloro i quali abbiano titolo a contributi per la ricostruzione della propria abitazione ed optino per l'acquisto dei suddetti alloggi.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta nel testo modificato:

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 3, gli alloggi costruiti dallo Stato nei nuovi abitati di Gairo e Osini, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, e della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e destinati o comunque idonei al perseguimento degli scopi della presente legge, sono ceduti in proprietà a coloro i quali abbiano titolo a contributi per la ricostruzione della propria abitazione ed optino per l'acquisto dei suddetti alloggi.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 75^a SEDUTA (19 ottobre 1966)

Il prezzo della cessione, da corrispondere in dieci annualità al tasso legale dell'interesse, è calcolato nei modi previsti dal secondo comma del precedente articolo 3.

Qualora la spesa per la costruzione dell'alloggio, detratto il costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati, sia superiore a lire 3.500.000, la parte eccedente tale somma deve essere versata in unica soluzione all'atto della consegna dell'alloggio.

Sugli immobili ceduti è iscritta ipoteca a favore dello Stato ai sensi dell'articolo 2817 del Codice civile.

Salva la priorità degli aventi titolo a contributo, coloro che non hanno tale titolo possono ottenere la cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 5 e 6, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Chi abbia ottenuto la concessione del contributo o la cessione in proprietà di un alloggio ai sensi della presente legge, non può fruire delle provvidenze disposte da altre leggi ai fini della costruzione di case negli abitati di Gairo e Osini.

Art. 6.

Restano ferme le disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e 9 luglio 1908, n. 445, in quanto applicabili al trasferimento degli abitati di Gairo e Osini e in quanto non derogate dalle disposizioni della presente legge.

Do lettura del nuovo articolo 7 introdotto nel testo del disegno di legge dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

Lo stesso limite stabilito dall'articolo 1 è applicabile al completamento del trasferimento degli abitati di Balestrino (Savona),

già intrapreso in applicazione della legge 10 gennaio 1952, n. 9, limitatamente alle abitazioni le cui domande siano state presentate nei termini previsti dalla legge suddetta e dalla legge 9 agosto 1954, n. 636.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8 (già 7), non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200 milioni nell'anno 1965, lire 500 milioni nel 1966 e lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1967 e 1968.

Le somme non impiegate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.

Do lettura dell'articolo 9 (già 8), nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento:

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni nell'anno 1965, in lire 500 milioni nell'anno 1966 e in lire 1.000 milioni nell'anno 1967, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti rispettivamente al capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1965, al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'anno 1966 e al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del titolo del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati: « Completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro) e di Balestrino (Savona).

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni "Sassi" di Matera » (1542)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni "Sassi" di Matera ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E R I U , *relatore*. Onorevoli senatori, il presente disegno di legge è il terzo provvedimento, dopo le leggi 17 maggio 1952, numero 619, e 21 marzo 1958, n. 299, che il Parlamento prende in esame per risolvere, si spera in via definitiva, il problema del risanamento dei rioni « Sassi » di Matera.

Tale problema, in realtà, presenta due diversi aspetti: il primo di carattere sociologico ed il secondo di carattere estetico. Non vi è infatti dubbio che i rioni « Sassi » abbiano un notevole interesse sul piano storico-archeologico-artistico ed etnico e che costituiscano un patrimonio non solo dell'Italia, ma del mondo intero.

Probabilmente, anzi certamente, questi rioni di Matera sono qualcosa di unico al mondo in quanto sin dall'epoca preistorica vennero usati per insediamenti umani.

Dal punto di vista sociologico, il provvedimento in esame è quanto mai opportuno perchè prevede lo sgombero totale degli abitanti dei rioni « Sassi » ed il loro trasferimento organico, coordinato e sistematico in case di civile abitazione.

Infatti, malgrado gli sforzi compiuti con le precedenti due leggi da me citate, in base alle quali si sono costruiti oltre 2.000 alloggi, molte famiglie vivono ancora nelle grotte umide, malsane, soggette a crolli anche improvvisi.

Le norme in esame, pertanto, intendono completare l'opera intrapresa per il trasferimento e la sistemazione delle famiglie tuttora occupanti le grotte, trasferimento che si realizza in un programma edilizio e urbanistico il quale, a sua volta, fa parte del piano regolatore del comune di Matera.

Aggiungo, per completare il quadro della situazione, che i rioni « Sassi » non sono attualmente abitati soltanto dalle famiglie che, in precedenza, non si sono potute trasferire per mancanza di alloggi, ma anche da altri nuclei familiari che sono andati ad abitare abusivamente i locali, se così possiamo chiamarli, lasciati liberi dai precedenti occupanti, sistemati altrove. Pertanto, anche di queste persone noi dobbiamo preoccuparci, trovando loro una decente abitazione.

Le previsioni di spesa, contenute nell'articolo 1 del presente disegno di legge, sono complessivamente di lire 5.300 milioni, ai quali vanno aggiunti altri 200 milioni destinati al completamento delle opere eseguite in applicazioni delle precedenti leggi.

Mentre il piano delle nuove costruzioni è affidato al Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata, i lavori di restauro o di trasformazione di immobili di interesse storico archeologico o artistico saranno eseguiti sotto la direzione della Soprintendenza alle antichità e belle arti della Regione, il che mi sembra rispondente alle particolari esigenze del vasto complesso che si vuole consolidare e conservare alla cultura nazionale.

Aggiungo che, proprio in considerazione delle caratteristiche peculiari dei « Sassi », la progettazione e la esecuzione dei lavori di riassetto e di restauro saranno precedute da un concorso a carattere nazionale esteso a tutti gli architetti ed ingegneri d'Italia. Da tale concorso, infatti, deve scaturire l'idea del nuovo assetto da dare ai « Sassi ».

Le case costruite per alloggiare gli attuali abitanti dei « Sassi » verranno assegnate, sulla base delle leggi vigenti, da una Commissione presieduta dal Prefetto.

Nel parere sul disegno di legge in esame, predisposto per conto della 6^a Commissione del Senato, il senatore Levi esprime un giudizio ed un apprezzamento positivo; tra le tante osservazioni marginali che egli fa, ritengo opportuno ricordarne due che, a mio avviso, hanno un certo valore.

Innanzitutto, egli auspica che il concorso del quale ho detto prima sia fatto non su base nazionale, ma internazionale. Per la verità, a me pare che, nel nostro Paese, ci siano professionisti in grado di offrire tutte le garanzie per questo lavoro di risanamento e di conservazione del patrimonio archeologico-artistico dei « Sassi »; pertanto, non riterrai opportuno ricorrere ad un concorso su base internazionale.

La seconda osservazione riguarda invece la preoccupazione che il trasferimento totale degli abitanti da questi rioni riduca i « Sassi » a quartieri privi di vita, pertanto destinati, a lungo andare, a cadere in rovina.

Devo dire che, personalmente, non avrei questa preoccupazione perchè sono del parere che l'aspetto sociologico del problema sia di molto prevalente su ogni altro; infatti, nessuna sistemazione o risanamento, anche radicale, dei rioni « Sassi » potrà mai rendere quelle « case » abitabili da un nucleo familiare. Io sono quindi senz'altro favorevole al trasferimento totale previsto dal disegno di legge, pur rendendomi conto dell'importanza di salvaguardare un così singolare patrimonio artistico.

In merito al provvedimento in esame si è anche pronunciata la Commissione finanze e tesoro la quale, nel proprio parere, dice: « Il provvedimento comporterebbe un onere finanziario per il bilancio dello Stato a partire dall'anno 1965 fino all'anno 1969. Alla copertura del suddetto onere si farebbe fronte, per il 1965, con riduzioni del capitolo numero 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno suddetto (Spese per fornitura tondelli mo-

netari); per l'anno 1966, mediante utilizzo dell'apposito accantonamento nel fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso, relativo allo stesso esercizio.

Quanto sopra premesso, la Commissione finanze e tesoro deve esprimere perplessità per quel che concerne la prevista copertura finanziaria per il 1965, stabilita mediante ricorso a supposte disponibilità di un capitolo di bilancio che — allo scadere dello esercizio finanziario — debbono ritenersi passate in economia, alla stregua di quanto dispone la legge di contabilità ».

Mi sono messo in contatto con il Ministero del tesoro ed ho appurato che queste disponibilità sono tuttora giacenti e che, quindi, possono essere utilizzate; non sorge dunque nessuna complicazione e, poichè la 5^a Commissione conclude il suo parere dicendo di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento, sarei dell'avviso di procedere senz'altro alla sua approvazione.

Per debito di informazione, desidero infine mettere la Commissione al corrente di una lettera inviata dall'Istituto case popolari, il quale lamenta la propria esclusione dal meccanismo di applicazione del disegno di legge e ricorda la propria esperienza acquisita in circa 30 anni di attività specializzata nella costruzione di case popolari.

Non so per quali ragioni il Governo abbia escluso tale Istituto dall'applicazione del disegno di legge; certamente, lo deve aver fatto a ragion veduta ed in considerazione probabilmente dell'urgenza di realizzare un programma di costruzioni, urgenza che può essere assicurata solo da un intervento diretto dello Stato attraverso i propri organi dipendenti, cioè il Provveditorato alle opere pubbliche da un lato e la Soprintendenza alle antichità e belle arti della Basilicata dall'altro.

Detto questo, non ho altro da aggiungere se non ripetere che le presenti norme appaiono effettivamente rispondenti alle esigenze delle popolazioni interessate nonchè dell'Amministrazione comunale di Matera; pertanto, mi permetto raccomandarne alla Commissione l'approvazione nella seduta odierna.

G U A N T I . Mi associo alle considerazioni svolte sul provvedimento in esame dall'onorevole relatore, desiderando solo aggiungere che ritengo insufficienti i 200 milioni di lire destinati al completamento delle opere già intraprese in base alle precedenti leggi.

Infatti, da colloqui avuti con i tecnici del comune di Matera, nonché con lo stesso ufficio del Genio civile, è emerso che tale somma non sarebbe assolutamente sufficiente a sopperire alle reali necessità di completamento delle opere già iniziate.

Infatti, dei 1.916 alloggi già costruiti, alcuni non sono stati utilizzati perchè completamente inabitabili ed altri avrebbero bisogno di alcune opere di consolidamento per poter essere assegnati agli aventi diritto. Abbiamo, cioè, un patrimonio dello Stato che non può essere utilizzato se non verrà assicurata una determinata opera di manutenzione.

Vi è poi la questione delle borgate rurali: 1.484 alloggi sono stati costruiti in città nei tre rioni La Nera, Serra Venerdi e Spine Bianche; poi vi sono le borgate La Martella, Venusio e Picciano e la borgata (cosiddetta semirurale) dei Cappuccini con 121 alloggi. Ora, questi alloggi, costruiti a circa un chilometro dal centro abitato e destinati a famiglie di contadini, non si differenziano in nulla dagli alloggi destinati agli artigiani ed agli altri lavoratori: non vi sono depositi per fienili nè stalle, cioè mancano tutti i servizi necessari a questa categoria di persone. È accaduto, pertanto, che un contadino che possiede una mucca o un altro animale, costretto a provvedere da sè per la costruzione di un ricovero, riceve una multa di 90-100 mila lire per avere infranto il regolamento edilizio, non essendo stato preventivamente autorizzato a costruire dal Genio civile; e sono numerosi i casi del genere.

Si tratta di una questione che bisogna valutare seriamente per evitare che accada quello che si è verificato a Picciano, dove i 62 alloggi costruiti sono rimasti inabitati per mancanza di coordinamento fra la riforma agraria e la legge relativa ai rioni dei « Sassi », o quello che si è verifi-

cato a La Martella dove, pochi mesi dopo l'assegnazione delle case (e ricordo che quando si iniziò questa assegnazione era presente l'onorevole De Gasperi), sono stati necessari rifacimenti per le fognature e per gli altri servizi erroneamente progettati. La stessa cosa è accaduta a Venusio (un'altra borgata rurale) dove abitano soltanto undici famiglie di contadini; gli altri non ci sono voluti andare, sia per la distanza da Matera (sette chilometri) sia per la mancanza di terreni a disposizione, da coltivare. Il comune ha rimediato assegnando quelle abitazioni ad impiegati e ad altra gente che non aveva un alloggio in città.

Alcuni interventi essenziali andrebbero effettuati subito: ricordo, ad esempio, la situazione di Serra Venerdi, dove gli stessi tecnici riconoscono gli inconvenienti che derivano dall'esistenza di costruzioni realizzate con gradinate che rappresentano un pericolo per l'incolumità fisica degli abitanti.

Trattandosi di un patrimonio di ben 7 miliardi di lire (lo Stato ha stanziato con la prima legge 5 miliardi e con la seconda legge altri 2 miliardi) che non deve andare perduto, ritengo che una spesa di 500 milioni, necessaria per salvaguardare questo patrimonio, sia ragionevole ed utile.

Per quanto concerne il numero degli alloggi necessario per completare il trasferimento totale degli abitanti dei « Sassi », esso, come ha già ricordato l'onorevole relatore, si aggira intorno ai 600-700. Circa, poi, il patrimonio storico-sociale costituito dai « Sassi », a parte il concorso nazionale che verrà bandito e di cui si è parlato, c'è stato un circolo culturale di Matera che ha fatto alcune proposte per la creazione di un museo etnologico che costituisce oltretutto una salvaguardia di tale patrimonio anche un incentivo turistico e di studio per coloro che desiderano approfondire l'esame degli insediamenti umani dall'epoca trogloditica ad oggi.

Il problema principale, comunque, relativo al risanamento dei « Sassi » è quello igienico: trattandosi di case ricavate dalla roccia, una volta abbandonate a se stesse e murate, divengono fatiscenti: il tufo, infat-

ti, assorbendo umidità, si spappola e cade. All'interno, inoltre, si sono moltiplicate rapidamente numerose specie di animali, in particolar modo topi, al punto che il comune, con l'aiuto del Ministero della sanità, ha dovuto impegnare notevoli somme per eliminarli. Si tratta, infatti, di rioni vastissimi, dove abitavano i due terzi circa della popolazione di Matera (oltre 20 mila persone) che oggi si vanno rapidamente spopolando.

Il problema del risanamento dei vecchi rioni, pertanto, va guardato sotto il profilo della salvaguardia del patrimonio storico-sociale, ma in particolare considerazione va tenuto soprattutto l'aspetto igienico. Quest'ultimo problema si è affacciato con urgenza quando diverse case dei rioni dei « Sassi » sono cadute per l'assenza dell'uomo, per la mancanza di manutenzione e per l'assorbimento di umidità.

Nella vecchia legge i fondi stanziati per questa opera di risanamento erano insufficienti; oggi, invece, i fondi ci sono: si tratta soltanto di inquadrare bene il problema tenendo presente sia l'aspetto culturale, storico e sociale e sia l'aspetto igienico, che è di grande importanza per una città con oltre 40 mila abitanti. Per la battaglia contro i topi, cui ho fatto già cenno, sono stati spesi ben 50 milioni, e da questo gli onorevoli senatori potranno comprendere la gravità del problema.

Concludendo, questa opera di risanamento deve essere guardata nella sua globalità; insisto sull'insufficienza dei 200 milioni per il completamento delle opere già intraprese, sottolineando, appunto, la questione del fondo semirurale dei Cappuccini, delle altre borgate rurali e di alcuni lavori urgenti ed indilazionabili da farsi, in particolare nel rione di Serra Venerdi.

G I A N C A N E . Signor Presidente, in linea di massima sono d'accordo sul provvedimento in esame, tanto più che esso si inquadra nei provvedimenti organici adottati nel 1952 e nel 1958, costituendo il completamento del piano di risanamento della zona dei « Sassi ».

Non entrerò nel merito del disegno di legge in quanto il senatore Guanti, essendo del luogo, ha molto brillantemente e con passione detto quale è la situazione di questa zona. Abitando in una provincia confinante, devo dire che molte volte sono andato a visitare quei luoghi per ammirarne le singolari caratteristiche, ed ogni volta sono tornato con l'animo rattristato pensando al modo in cui queste popolazioni hanno vissuto ed ancora vivono, col rammarico che i provvedimenti precedenti, proprio per la mancanza del coordinamento e di una visione organica di tutto il problema, hanno soltanto portato alla costruzione di case quasi inservibili; comunque, allo stato, inabitabili.

Ad ogni modo, ritengo che il Governo stia facendo veramente uno sforzo encomiabile per risolvere radicalmente il problema, inquadrandolo sotto i due aspetti di cui bene parlava il relatore, cioè sotto l'aspetto sociale di risanamento della zona e sotto l'aspetto artistico, in quanto la zona dei « Sassi » costituisce una mèta di visitatori internazionali.

È stato detto che i fondi non sono sufficienti; personalmente ritengo che sia stato fatto uno sforzo massimo. Vorrà dire che, se in prosieguo di tempo si renderanno necessari ulteriori interventi, il Governo, ne sono sicuro, non mancherà di prendere in esame la possibilità di sanare interamente questa piaga sociale, salvaguardando al contempo, un patrimonio artistico che non è solo degli italiani, ma di tutto il mondo civile.

G E N C O . Onorevoli senatori, io non sono di Matera, però abito a 18 chilometri da questa città che conosco bene, sin da quando ero ragazzo ed anche perchè sono stato Preside del locale Istituto tecnico; ma, più che queste circostanze, desidero far presente che sono stato il relatore dei due precedenti provvedimenti relativi ai rioni dei « Sassi ».

Dichiaro subito, per evitare che si possano interpretare erroneamente le mie osservazioni, che sono favorevole al provvedimento in esame. Indubbiamente il problema

dei « Sassi » è particolare ed esso ha ottenuto presso il Governo la considerazione che meritava; però desidero sottolineare che vi sono decine di comuni e della mia provincia e della provincia di Matera in cui esistono abitazioni se non peggiori quanto meno uguali a quelle dei « Sassi ». Non parlerò dei quartieri di Altamura per non fare un atto di campanilismo, ma posso citare i quartieri di Bisceglie, di Molfetta, di Barletta: per quanto concerne Barletta, in particolare, in occasione del crollo di un fabbricato in cui perirono parecchie persone, vi fu un sopralluogo del Presidente della Repubblica e di altre autorità e vi fu anche un convegno di parlamentari cui partecipai anch'io. Ricordo che andammo a visitare le case dei pescatori, constatando che esse sono peggiori delle case fatiscenti di Bari vecchia; i quartieri di Fondo Vico di Gravina — per citare un altro esempio — sono peggiori dei « Sassi ».

Matera ha avuto la fortuna di avere ben tre provvedimenti, con quello in esame, a suo favore, e in proposito non ho nulla da eccepire; però lo Stato ha il dovere di preoccuparsi di tanti nostri piccoli paesi (Grottole, Pisticci, Ferrandina, Montescaglioso, e via dicendo) che versano in analoghe situazioni.

G I A N C A N E . Ma quello al nostro esame è un provvedimento particolare. Anch'io avrei potuto parlare dei quartieri della città vecchia di Taranto, ma non l'ho fatto.

G E N C O . Ripeto che ho voluto cogliere soltanto l'occasione per richiamare l'attenzione del Governo sull'esistenza di questi problemi gravi ed urgenti anche per gli abitanti di altri paesi.

Passando all'esame del provvedimento relativo ai rioni dei « Sassi », indubbiamente esso costituisce un notevole passo avanti.

In occasione del primo provvedimento varato nel 1952 si disse che, dei 18 mila abitanti dei « Sassi », 15 mila dovevano andar via mentre 3 mila potevano rimanere perchè le case che occupavano erano ancora abitabili. Per tale ragione sono stati costruiti

nuovi quartieri e nuovi borghi — li ha citati il senatore Guanti — che non sono molto distanti da Matera. Venusio dista appena sei chilometri, e non sette, da tale città. Inoltre, a metà strada fra Matera e Venusio sta sorgendo ed è d'imminente inaugurazione l'Istituto tecnico agrario statale, mentre è già sorto l'Istituto professionale.

Non si può dire, pertanto, che questa gente sia condannata a vivere in campagna. Noi meridionali, purtroppo, abbiamo l'abitudine di voler vivere tutti in centro, senza considerare che le città si espandono in conseguenza dell'aumento della popolazione. Si capisce che i quartieri La Nera, dei Cappuccini, eccetera, sono periferici; mentre prima, infatti, dai rioni dei « Sassi » per mezzo di scale si saliva al centro abitato in cinque minuti, adesso, per giungervi da questi quartieri cosiddetti periferici, ci vuole un quarto d'ora.

Già in occasione del secondo provvedimento a favore della zona dei « Sassi » io ho fatto rilevare che i nuovi quartieri sono stati costruiti sulle zone argillose, richiedendo, perciò, un notevole onere per le fondazioni: vi sono località — ed il senatore Guanti ne è al corrente — dove le fondazioni sono dovute arrivare a nove metri, mentre il comune di Matera ha, al di là della Grava che l'attraversa, a pochi passi dal centro abitato, una zona di roccia tufacea assolutamente inabitata che potrebbe essere raggiunta con un ponte dal costo non superiore ai 200-300 milioni di lire e dove potrebbero essere costruiti dei quartieri con opere di fondazione di pochissima importanza. Il piano regolatore, fatto dall'architetto Piccinato, purtroppo ha stabilito diversamente. Ora io non discuto il valore di questo architetto, dico soltanto che i grandi architetti non si possono occupare dei particolari che affidano agli studenti, cosa questa che ho fatto rilevare una volta anche al Ministro Colombo. Del resto, la stessa cosa è avvenuta per il piano regolatore di Longarone; coloro che al pari di me furono membri della Commissione per il Vajont sanno che andammo più volte sul posto e che avemmo parecchi incontri con l'architetto Samonà; tuttavia, ancora oggi,

il piano regolatore di Longarone si trova nelle stesse condizioni di prima.

Tornando ora al provvedimento in discussione, escludo che sia vero quanto denunciato dal senatore Guanti: che, cioè, tutti i nuovi fabbricati costruiti in base alle precedenti leggi per il risanamento dei « Sassi » siano fatiscenti; è vero, in qualche nuovo quartiere ci sono ancora le scale, come a Serra Venerdi che è un colle separato da Matera dalla ferrovia calabro lucana, ma se andate all'Aventino, a Roma vedrete che c'è tutto un complesso di fabbricati di edilizia popolare collegato da scale e gradinate.

Ripeto, dunque, che escludo nella maniera più energica che i nuovi fabbricati di Matera siano fatiscenti anche perchè ci abitano numerosissime famiglie.

È invece vero che, nel quartiere semirurale dei Cappucini, sono state costruite case non adatte ai contadini i quali, del resto continuano a voler vivere nel centro della città dando luogo, specie la mattina e la sera, ad un caotico traffico a causa dei molti carri trainati da buoi o muli.

I contadini si ostinano dunque a non voler popolare le campagne, ma si deve pure tener conto che le zone rurali sono in gran parte specie nel mezzogiorno prive di ogni comodità, prima delle quali la luce elettrica.

Quanto ai rioni « Sassi », che ho visitato anche 15 giorni fa non è affatto vero, senatore Guanti, che tutte le case stiano per crollare o siano già crollate. Ci sono molte abitazioni che, abbandonate, sono andate completamente in rovina, ma ce ne sono molte altre che, con opportuni restauri, potranno con tutta tranquillità continuare a sfidare il tempo.

Bene ha fatto il Governo a stabilire, con questo provvedimento, tutto un programma di salvaguardia di questa zona che potremmo definire monumentale per il suo interesse storico-archeologico e turistico; pertanto, non mi resta che concludere annunciando il mio voto favorevole alle norme in esame.

C R O L L A L A N Z A Dichiaro subito che sono favorevole al provvedimento

in esame perchè conosco Matera e le condizioni in cui vivono gli abitanti dei « Sassi ».

Lamento soltanto che siano dovuti passare tanti anni prima di chiudere una dolorosa pagina di vita sociale di questa città italiana.

Ma desidero intervenire nel dibattito, oltre che per manifestare il mio assenso alle norme che discutiamo, anche per ribadire alcune delle questioni sollevate dal senatore Genco nel suo intervento.

Il problema dei « Sassi » di Matera, dal punto di vista sociale, ci appare in tutta la sua bruttura, ma non dobbiamo dimenticare che, se non in modo così appariscente, ma certamente altrettanto doloroso, la stessa situazione si ripete in altre città e altri paesi d'Italia, specialmente nel Mezzogiorno.

Infatti, le abitazioni sotterranee o nascoste da altre case in cui si ripetono, se non in peggio, le condizioni di vita dei quartieri « Sassi » di Matera, costituiscono una vera piaga di alcune regioni italiane; e mi riferisco, in particolar modo, alla Puglia ed alla Lucania.

Più volte è stato prospettato al Governo questo problema di ordine sociale nonché di salvaguardia di taluni ambienti storici, ma, purtroppo, finora è stato fatto assai poco. Per esempio, non mi risulta che nel Piano quinquennale di programmazione economica questo problema sia stato affrontato; pertanto, se a Matera gli abitanti dei « Sassi » stanno per avere definitiva sistemazione, è altrettanto vero che ci sono decine di migliaia di cittadini italiani che vivono in condizioni non migliori di quelle degli abitanti dei quartieri « Sassi » di Matera; infatti, i vari cunicoli dei « Sassi », ad un certo punto, sbucano all'aria aperta, alla luce, mentre c'è gente che, addirittura, vive ancora sottoterra, come nella preistoria! E questo, onorevoli senatori, avviene in molti paesi della mia regione!

Il problema merita dunque di essere sottolineato ed affidato all'attenzione del Governo affinché se ne tenga conto nel Piano di sviluppo economico.

Da taluno si è sostenuto che si potrebbe risolvere la questione con la proroga della

legge sulle case malsane. Questo non basta; infatti, non è sufficiente trasferire la gente dai tuguri, in cui vive, in civili abitazioni ma, e ritorno a quanto dicevo prima, bisogna anche condurre tutta una opera di salvaguardia degli ambienti storici in cui queste persone vivono.

Per esempio, per i quartieri della Bari vecchia, si è pensato di risolvere il problema costruendo nuove case per circa quattro miliardi, ma nulla si è fatto per restaurare e salvaguardare con opportune soluzioni urbanistiche i monumenti di quella zona della città.

Per concludere, voterò a favore del presente provvedimento augurandomi che di leggi simili, in attesa di avere disposizioni organiche, sia pure scaglionate nel tempo, se ne facciano tante affinché una buona volta, dopo Matera, vengano sanate le piaghe sociali di altre popolazioni del nostro Paese.

M A S S O B R I O. Una breve dichiarazione per porre in evidenza che, anche da parte del mio Gruppo politico, il problema in esame è considerato di particolare urgenza e necessità, per cui voteremo a favore del provvedimento.

I colleghi che mi hanno preceduto, in modo particolare il relatore ed i senatori Guanti, Genco e Crollalanza, che conoscono molto bene la situazione di Matera, hanno già detto tutto quanto era necessario dire; aggiungendo qualcosa potrei incorrere in errore perchè non conosco Matera.

Ad ogni modo, da quanto è stato detto risulta evidente la necessità di approvare il disegno di legge in esame che risolve gravi problemi di carattere sociale oltre che di carattere turistico. Accanto all'aspetto umano della questione vi è un aspetto economico da tenere presente: quello di evitare per il futuro la necessità di stanziamenti ponderosi — ho sentito parlare di 50 milioni — per la lotta contro i topi. Francamente devo dire che una cosa di questo genere a noi del Nord fa piuttosto senso.

Anche sotto questo aspetto, pertanto, ritengo che il disegno di legge sia più che opportuno e che meriti di essere approvato con particolare urgenza.

A D A M O L I. Signor Presidente, vorrei pregare il rappresentante del Governo di tener conto dello sviluppo che ha avuto questa discussione. La mia preghiera, probabilmente superflua, è intesa ad aprirci la prospettiva di un impegno del Governo ad affrontare e risolvere l'enorme problema che è stato sollevato, di questa penosa situazione di intere plaghe italiane. Nel Nord non vi sarà bisogno di uno stanziamento di 50 milioni per la lotta contro i topi, ma esistono indubbiamente problemi analoghi. Dirò di più: che anche Genova non scherza in quanto a topi! Tutto il mondo è paese, sotto questo aspetto.

Il problema, però, non è soltanto quello di come eliminare questi segni gravi di un passato che vorremmo superare, ma è anche quello di come costruire le nuove case. Da alcuni colleghi, oggi, sono stati portati esempi che ci hanno fortemente impressionato perchè pare che nella scelta delle nuove soluzioni si sia ricaduti in errori che sono inaccettabili: infatti, se l'esistenza di riuni come quelli dei « Sassi » può essere giustificata dall'epoca in cui sono sorti, altrettanto non può dirsi per le nuove borgate, le quali devono essere all'altezza delle tecniche moderne.

Meditata deve essere anche la scelta dei terreni su cui costruire le nuove abitazioni, mentre qui abbiamo sentito parlare anche di scelte di terreni geologicamente discutibili. Non voglio sollevare la questione di Agrigento, ma non possiamo ignorare quello che è avvenuto in quella città e in altre situazioni analoghe. A volte è necessario scegliere soluzioni che possono anche spostare le sedi storicamente scelte dalle popolazioni.

C R O L L A L A N Z A. L'INA ha commesso un'infinità di errori come quello messo in evidenza dal senatore Guanti: cioè di costruire le case per i contadini con gli stessi criteri con i quali vengono costruite le case in città!

A D A M O L I. Concludendo, onorevole Sottosegretario, bisogna evitare soluzioni irrazionali e disorganiche: a tal fine, è ne-

cessario coordinare, dopo una attenta valutazione critica, l'attività dei Comuni con gli interventi operati dallo Stato.

Si tratta di un grosso problema che va senz'altro affrontato e risolto, anche se non adesso; dovremo tuttavia affrontarlo al più presto per trovare soddisfacenti e definitive soluzioni.

D E R I U , *relatore*. Signor Presidente, la discussione che si è svolta è stata molto ampia ed interessante. I colleghi che sono intervenuti — particolarmente i senatori Genco e Giancane — hanno una conoscenza personale e diretta del problema, mentre io mi sono dovuto limitare ad apprendere le cose che vi ho esposto dalla documentazione ufficiale fornitami, che era anche piuttosto scarsa.

Ora, poichè il provvedimento in esame prevede che il piano integrativo può eventualmente assorbire zone del piano formato per la città di Matera ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, ritengo che si potrebbe ovviare anche agli inconvenienti fatti presente dal senatore Genco e ricordati successivamente dal senatore Adamoli.

Vorrei pregare il rappresentante del Governo di invitare i propri organi periferici ad essere più aderenti alla realtà socio-ambientale, perchè non basta costruire delle case, ma bisogna fare in modo che queste case rispondano alle esigenze peculiari delle popolazioni che vi devono abitare. Nel caso specifico, trattandosi di popolazioni rurali, è evidente che le case debbono avere talune caratteristiche funzionali e devono essere dotate di determinati servizi anche d'ordine professionale. Personalmente, non sono mai stato favorevole — e forse non lo sarò mai — alla costruzione di interi rioni, di interi quartieri cosiddetti « popolari » per alloggiarvi operai, contadini o, comunque, gente del mondo del lavoro, in quanto mi sembra un voler distaccare dal consorzio sociale queste categorie di persone. L'ho detto anche in Aula mentre si discuteva la legge sui problemi dell'edilizia e lo ripeto in questa occasione: dobbiamo integrare il mondo del lavoro nel mondo più ampio e civile della città, non costruendo intere zone a

se stanti, ma tenendo conto delle esigenze specifiche nelle diverse classi sociali. La casa è un qualcosa che sta all'uomo in un rapporto diretto che ne salvaguarda l'intimità e ne esalta la personalità, ed è in questa luce, in questa prospettiva, che la casa ha da essere vista e considerata.

Per quanto concerne lo stanziamento di 200 milioni previsto dal provvedimento, esso serve per completare opere già iniziate e non per riparare guasti. A questo proposito bisogna stare molto attenti: spesso le case così assegnate vengono completamente trascurate e non vengono sottoposte né alla manutenzione ordinaria né, tanto meno, a quella straordinaria. In tal modo, evidentemente, decadono e si deteriorano di anno in anno; è un preciso dovere il provvedere alla manutenzione senza che per far ciò si debba ricorrere a provvedimenti straordinari.

Non si può negare, onorevole Sottosegretario, che vi sia un certo disordine legislativo; ed io non posso che ripetere quanto feci presente nella relazione sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici: non ci si spiega perchè nel nostro Paese si debba ricorrere sempre a leggi speciali, a leggi *ad hoc* per fronteggiare le calamità naturali che si ripetono, purtroppo, con notevole frequenza, anzichè provvedere in via definitiva con una legge organica che preveda e disciplini tutta la materia sul piano generale.

Non vedo perchè nell'arco di quattordici o quindici anni non avremmo potuto togliere dal pericolo Gairo e Osini con una legge di carattere generale.

C R O L L A L A N Z A . Nella prossima legislatura ci troveremo a fare gli stessi rilievi.

D E R I U , *relatore*. Comunque, questo disegno di legge ci ha offerto l'occasione di mettere a punto talune situazioni esistenti e di sensibilizzare il Governo su problemi che devono essere risolti ed affrontati.

Per quanto riguarda il disegno di legge in discussione, io credo che si possa senz'al-

tro passare alla discussione e all'approvazione degli articoli.

G U A N T I . Volevo precisare che non ho detto affatto che le nuove costruzioni sono fatiscenti. Mi riferivo ad una cifra molto limitata che può raggugiarsi all'un per cento delle costruzioni che, ai primi cedimenti, sono rimaste inutilizzate. Per questo, riferendomi alla somma di duecento milioni, ho suggerito che si tenesse conto di questo.

Per quanto riguarda le scale di Serra Venerdì, sono scale esterne, incastrate fra due fabbricati, completamente scoperte, veramente pericolose; con un'opera di copertura, non eccessivamente costosa, si potrebbe rimediare a questo inconveniente.

Per quanto riguarda i rioni « Sassi », ho detto che la mancata presenza dell'uomo, il cedimento dei terreni, l'assorbimento dell'umidità rendono non tutte, ma una gran parte di quelle abitazioni, fatiscenti ed in stato di pericolo permanente.

Quanto alla borgata Venusio e alla borgata Cappuccini, zone rurali o semi rurali, in esse sono state costruite 121 abitazioni prive di stalle, cosicchè le famiglie dei contadini sono, come ho prima ricordato, in continuo contrasto con il Comune perchè cercano di crearsi, ognuno con personale sacrificio, il necessario per la propria attività produttiva. In occasione del risanamento dei « Sassi » teniamo conto di questi problemi che l'esperienza ci ha indicato.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Ho ascoltato con molto interesse quanto ha detto il relatore, senatore Deriu, e quanto hanno detto i senatori Genco, Guanti, Adamoli, Crollanza, Giancane e Massobrio.

Il problema non poteva non sfociare su considerazioni di carattere generale. Vorrei dire, però, per quanto riguarda il risanamento dei nostri centri storici, che l'Italia è il paese che conosciamo: purtroppo, tutti i nostri centri storici sono fatiscenti, ma le nostre disponibilità finanziarie sono limitate e dobbiamo fare di necessità virtù.

C R O L L A L A N Z A . I tre mila miliardi dell'ENEL avrebbero potuto benissimo essere impiegati qui.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Per l'ENEL, come lei sa bene, si è attinto al mercato finanziario, non si è trattato di fondi tratti dal bilancio dello Stato.

Anche per altri centri storici esistono gravi problemi; per Venezia, ad esempio, i provvedimenti che abbiamo preso, dopo un lungo travaglio, sono sempre inadeguati alle sue necessità; si potrebbe anche citare il caso di Urbino dove il Palazzo ducale rischia di crollare e non è facile reperire i denari necessari per il suo risanamento.

Ognuno di noi potrebbe citare l'esempio di una qualche altra città. Auguriamoci di poter fare a poco a poco quel che è necessario. Io credo che sarebbe opportuna, in questi casi, una legge di carattere generale senza che si debba ricorrere di volta in volta ad appositi provvedimenti. Il problema della copertura si può risolvere a parte, ma delle norme di carattere generale — alla stregua di quanto è allo studio per le pubbliche calamità — si dovrebbero avere.

È stato poi toccato il problema delle case per i senza tetto. Il Ministero dei lavori pubblici non perde nessuna occasione per ricordare la necessità di finanziare leggi come la n. 640, ma qui si tratta di opere a completo carico dello Stato e certamente è molto più facile trovare i fondi necessari per l'edilizia sovvenzionata. Comunque, come dicevo, il Ministero dei lavori pubblici ha predisposto una legge, nella quale, pur potendo contare su una copertura solo per l'edilizia sovvenzionata, si riconferma la necessità di provvedere anche per le case ai senza tetto. Un notevole volume di edilizia sovvenzionata si sta sviluppando: nel fondo globale del Ministero del tesoro è prevista la somma di nove miliardi per l'edilizia popolare (cinque miliardi per l'edilizia sovvenzionata, tre per la legge n. 1179 ed un miliardo per le urbanizzazioni). Con questa legge, però, si può dar luogo a lavori che superano i trecento miliardi. Inoltre la

GESCAL si sta muovendo e, forse, nel corso del prossimo anno, potrà spendere un paio di centinaia di miliardi. Oltre a ciò il Ministero del lavoro e della previdenza sociale propone la costruzione in tre anni di case per i lavoratori più poveri per l'ammontare di un miliardo. Ci avviamo quindi alla misura di cinquecento miliardi di edilizia sovvenzionata e a totale carico dello Stato. Se pensiamo che nel 1963-64 si era sotto i cento miliardi, che nel 1965 si è arrivati a 152 miliardi e che, forse, nel 1966 si arriverà ai duecento miliardi, si può veramente dire che il Governo sta facendo dei miracoli, anche se siamo un po' indietro nell'attuazione della legge n. 640.

Venendo all'argomento che ci sta a cuore, mi rendo conto delle critiche costruttive che sono state fatte relativamente ai settori delle opere pubbliche e dell'edilizia popolare. È stato fatto il possibile per riparare ai vari difetti denunciati: nel caso specifico, poi, ricordo che si tratta di un complesso superiore a due mila alloggi costruiti in una cittadina, Matera, che si trova in una particolare situazione; ma per togliere migliaia e migliaia di cittadini dalla situazione di disagio, igienico e di ogni altro genere, in cui si trovano, occorre pensare ad una sistemazione urbanistica dei rioni abbandonati, occorre giungere ad un'organica e completa sistemazione che salvaguardi gli aspetti panoramici e monumentali di questa città. E questo disegno di legge dà, sì, la possibilità di costruire altre case, ma dà soprattutto la possibilità di realizzare le opere pubbliche indispensabili attraverso un piano organico, integrativo di quello previsto dalla prima delle due leggi del passato.

Naturalmente il piano non può che essere approvato sia per adeguarci al superdecreto, sia per il coordinamento di zona secondo la legge n. 167. Mi pare che la via del concorso nazionale sia la migliore; se vogliamo, possiamo aggiungere nella Commissione un rappresentante degli architetti e degli ingegneri; il Governo non ha nulla in contrario. Naturalmente il disegno di legge si preoccupa di lavori provvisori, urgenti, indilazionabili mentre si procederà ai lavo-

ri definitivi. Non mi pare che siano necessarie delle modifiche. Faccio solo presente che questa proposta è stata presentata al principio dell'anno e che, quindi, presenta una certa urgenza.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al fine di completare il risanamento dei rioni « Sassi » nell'abitato del comune di Matera, è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'esecuzione, nell'ambito di un nuovo piano di trasferimento, delle opere e delle costruzioni indicate dagli articoli 5, lettera a) e 6 della legge 17 maggio 1952, n. 619, nonchè per le relative espropriazioni e per gli altri interventi previsti dalla presente legge.

L'importo suindicato è stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 40 milioni nell'anno 1965, di lire 700 milioni nel 1966, di lire 1.560 milioni nel 1967 e di lire 1.500 milioni in ciascuno degli anni 1968 e 1969.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono determinati i limiti di spesa entro i quali devono essere contenute le previsioni del progetto di massima di cui all'articolo 5, nonchè le somme da destinare all'espletamento del concorso, ivi compreso il premio da assegnare al progetto vincente.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici viene stabilito il riparto delle somme annuali tra i singoli interventi.

Per il completamento delle opere già intraprese in applicazione delle vigenti leggi sul risanamento dei rioni « Sassi » è autorizzata, altresì, la spesa di lire 200 milioni, in ragione di lire 100 milioni nell'anno 1965 e di lire 100 milioni nell'anno 1966, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.

(È approvato).

Art. 2.

Il piano di trasferimento previsto dalla legge 17 maggio 1952, n. 619, è aggiornato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata, in armonia con il piano regolatore generale del comune di Matera, mediante l'elaborazione di un piano integrativo che deve, in particolare, indicare:

1) le aree destinate alla costruzione di case popolari per i fini della presente legge;

2) le opere pubbliche indispensabili alla funzionalità dei relativi complessi edilizi, e le aree ad esse destinate.

Il piano può utilizzare zone già destinate all'edilizia popolare dal piano formato per la città di Matera ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167. In tal caso le zone o le parti di esse comprese nel piano di trasferimento sono sottoposte al regime giuridico proprio di quest'ultimo.

Il piano integrativo è reso esecutivo con decreto del Provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata. Tale decreto produce gli effetti stabiliti dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1952, n. 619.

Le costruzioni, le opere pubbliche e le espropriazioni previste dal piano si eseguono a cura del Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

L'indennità per le espropriazioni è stabilita ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco di Matera, d'intesa col Genio civile, procede gradualmente alla dichiarazione dell'inabitabilità degli ambienti ricono-

sciuti insalubri e ne ordina lo sgombero, da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso.

Nello stesso modo sono sgomberati gli immobili i cui occupanti si trovino ad essere isolati in zone rimaste parzialmente disabitate, quando sia riconosciuto nello stato di queste ultime un serio pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica, nonché gli immobili la cui occupazione e conseguente espropriazione per pubblica utilità sia determinata dall'attuazione del progetto di sistemazione dei rioni "Sassi" previsto negli articoli seguenti.

Ogni capo famiglia a cui siano stati notificati i provvedimenti di sgombero ha titolo all'assegnazione di un alloggio nelle case popolari costruite in applicazione della presente legge, purchè sia in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare.

Non hanno titolo all'assegnazione coloro che abbiano preso alloggio nei rioni "Sassi" successivamente al 1° gennaio 1965, nè coloro che occupino abusivamente immobili già sgomberati in forza delle ordinanze di cui al primo comma.

Le domande per ottenere l'assegnazione degli alloggi devono essere presentate, entro due mesi dalla notifica dei provvedimenti di sgombero, all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera ».

(È approvato).

Art. 4.

All'articolo 10 della legge 17 maggio 1952, n. 619, è aggiunto il seguente comma:

« Gli alloggi costruiti in applicazione delle presenti norme o delle precedenti leggi sul risanamento dei rioni "Sassi", ove si rendessero per qualsiasi causa disponibili, sono utilizzati per i fini e secondo le vigenti leggi sull'edilizia popolare ».

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che

disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra ingegneri ed architetti italiani per un progetto di massima concernente la sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi » di Matera, quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnico.

L'oggetto, le modalità, gli obblighi ed i termini del bando di concorso sono definiti da una Commissione nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e composta:

- 1) dal Provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata, che la presiede;
- 2) dal Soprintendente ai monumenti e dal Soprintendente alle antichità per la Basilicata;
- 3) dal Sindaco della città di Matera;
- 4) da un rappresentante del Prefetto della provincia di Matera;
- 5) dall'ingegnere Capo dell'ufficio del Genio civile di Matera;
- 6) da tre esperti, dei quali due designati dal Ministro della pubblica istruzione ed uno dal Ministro dei lavori pubblici.

Al giudizio della stessa Commissione è affidata la scelta del progetto vincente.

Tale progetto è reso esecutivo con decreto emanato dai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Propongo di aggiungere, dopo il punto 6, il seguente: « da un ingegnere e da un architetto designati dai rispettivi Ordini professionali tra i propri iscritti ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo, presentato dall'onorevole Sottosegretario.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 6.

Il progetto di sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi » è attuato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

I progetti delle singole opere sono approvati dal Provveditore alle opere pubbliche d'intesa con il Soprintendente ai monumenti per la Basilicata.

Tale approvazione equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere.

I lavori riguardanti immobili di interesse storico, archeologico o artistico si eseguono sotto la direzione della Soprintendenza ai monumenti per la Basilicata.

(È approvato).

Art. 7.

Fino a quando non sia stato reso esecutivo il progetto di cui all'articolo 5, il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata provvede, nei rioni « Sassi », a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione di immobili a tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica. Le relative opere sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Gli eventuali indennizzi dovuti in conseguenza degli interventi di cui al precedente comma e delle occupazioni ed espropriazioni di immobili eventualmente necessarie per l'attuazione di tali interventi sono liquidati e corrisposti dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata è inoltre autorizzato ad eseguire nei rioni « Sassi » la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili dello Stato.

I lavori indicati nel presente articolo sono eseguiti previo concerto con la Soprintendenza ai monumenti della Basilicata.

(È approvato).

Art. 8.

In quanto compatibili con le norme della presente legge, si applicano le disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, 1° giugno 1939, n. 1089, ed ogni altra disposizione in materia di tutela artistica e paesistica; gli immobili compresi nel progetto di sistemazione e conservazione dei rioni « Sassi » sono assoggettati, dopo la attuazione del progetto, alle norme delle dette leggi.

(È approvato).

Art. 9.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti o compensi spettanti agli uffici finanziari.

(È approvato).

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 140 milioni nell'anno 1965 ed in lire 800 milioni nell'anno 1966, si provvede mediante riduzione dei fondi iscritti rispettivamente nel capitolo n. 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1965 e nel capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Dal momento che è stato presentato il bilancio per l'anno 1967, sarebbe opportuna l'indicazione della copertura finanziaria relativa a detto esercizio.

Propongo pertanto che il primo comma dell'articolo in esame sia sostituito dal seguente:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 140 milioni nell'anno 1965, in lire 800 milioni nell'anno 1966 ed in lire 1.560 milioni nell'anno 1967, si provvede mediante riduzione dei fondi iscritti nei capitoli 2192, 5381 e 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni, rispettivamente, 1965, 1966 e 1967.

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativo alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne » (1805)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Lombardi, Medici, Tortora, Giancane, Morino, Tedeschi, Donati, Genco, Piasenti, Zenti, Celasco, Zane, Spigaroli, Bettoni, Bernardi, Conti, Bertola, Ferreri, Giorgi, Canziani, Arnaudi, Torelli, Cittante e Limoni: « Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativo alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne ».

Riprendiamo la discussione sul disegno di legge, di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, la

iscrizione dei natanti nei registri dell'Autorità marittima è da intendersi equivalente a quella nei registri degli Uffici di navigazione interna.

GAIANI. Gradiremmo sapere qualcosa a proposito di un quesito proposto dal Ministero al Consiglio di Stato.

LOMBARDI. L'ufficio per la navigazione interna presso l'ispettorato marittimo aveva accolto la domanda delle società di navigazione mista fluvio-marittima per l'estensione ad esse del contributo chilometrico concesso alle società che gestiscono servizi sulle vie d'acqua interne; essendo sorto un dubbio circa la legittimità di tale estensione, l'Amministrazione ha inoltrato un apposito quesito al Consiglio di Stato. Essendo a conoscenza del favorevole avviso dell'Amministrazione in questa materia, ho presentato questo disegno di legge, sul quale, tuttavia, la Commissione finanze e tesoro non ha ancora espresso il richiesto parere supplementivo. In attesa, chiedo che il seguito della discussione su tale provvedimento, sia rinviato ad altra seduta.

LUCCHI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.* Aderisco alla proposta di rinvio fatta dal senatore Lombardi.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Brandi: « Modifica all'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, relativo alla nomina a cantoniere delle strade statali » (1797) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Brandi: « Modifica all'articolo 49 della

legge 7 febbraio 1961, n. 59, relativo alla nomina a cantoniere delle strade statali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 21 luglio 1966 la Commissione fu concorde nel giudicare opportuna la modifica dell'articolo 49 della legge sull'ANAS nel modo suggerito dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, e cioè con l'abolizione delle prove scritte ed orali.

Le perplessità sorsero quando si passò all'articolo 2, che prevede l'estensione del nuovo sistema ai concorsi già banditi. Parecchi senatori, ed il Presidente relatore per primo, espressero la preoccupazione che l'estensione proposta potesse ledere interessi legittimi o diritti acquisiti dei concorrenti.

Si parlò dell'inopportunità di conferire al Ministro la facoltà di rendere retroattiva una legge (il senatore Tomassini dichiarò di ritenere addirittura incostituzionale riconoscere ad una legge efficacia retroattiva) e, nonostante le dichiarazioni del rappresentante del Governo, si decise di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il disegno di legge ritorna oggi all'ordine del giorno dopo che il vostro Presidente ed i colleghi intervenuti nella passata discussione hanno avuto un incontro con il capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici, durante il quale si potè conoscere esattamente il punto di vista dell'Amministrazione e le motivazioni per le quali il Ministero sollecita l'approvazione del disegno di legge.

Va notato che il testo originario predisposto dal Ministero era assai più semplice di quello approvato dalla Camera dei deputati e, a mio parere, da preferirsi. Tuttavia, mi corre l'obbligo di precisare che, in punto di fatto, non esistono aspettative o interessi o diritti acquisiti dai concorrenti che possono essere lesi dall'applicazione della nuova norma. Infatti, esiste un unico concorso in atto per la nomina a cantoniere; questo è stato sospeso dopo una delibazione dei ti-

toli e l'attribuzione di un punteggio provvisorio senza che si siano iniziate le prove scritte ed orali; è evidente, pertanto, che la soppressione di queste prove per effetto sul predetto punteggio provvisorio attribuito ai concorrenti. La rinnovazione del concorso nella nuova forma proposta può avere la sola conseguenza di determinare una nuova valutazione dei titoli già posseduti e di ammettere a valutazione altri titoli che i candidati — tutti e soltanto quelli già ammessi al concorso — dimostreranno di possedere.

Non esiste perciò una situazione che giustifichi il timore di una lesione di diritti o di posizioni giuridiche già acquisite: nè ciò potrà verificarsi in avvenire, in quanto i nuovi concorsi, con l'approvazione di questo provvedimento, saranno banditi solo per titoli.

Le perplessità, dunque, possono esistere solo in astratto: si potrà anche dire che l'articolo 2 — sempre in astratto — non presenta una formulazione del tutto accettabile, ma sostanzialmente non avrà effetti negativi.

Vorrei ora rispondere al senatore De Unterrichter, il quale vorrebbe che si spingesse il decentramento fino a stabilire che i concorsi vengano espletati per compartimento, in rapporto alle esigenze del servizio. La questione è stata sollevata e discussa alla Camera dei deputati, dove, però, il rappresentante del Governo dichiarò la proposta inaccettabile, sia perchè si dovrebbero costituire ben 19 Commissioni, e l'organico dell'ANAS non è in grado di offrire al personale necessario, sia perchè il ruolo dei cantonieri dell'azienda è unico ed è bene che rimanga unico. Se si decentrassero i concorsi ai compartimenti, si avrebbero giudizi non uniformi, anche se ispirati a criteri di valutazione in astratto identici, e sorgerebbero poi difficoltà e perdite di tempo nella formazione della graduatoria, la quale necessariamente deve essere unica.

Giunti a questo punto è il caso di domandarsi: considerato che è stata unanimemente riconosciuta l'opportunità di bandire dai concorsi per cantonieri le prove scritte e orali; considerato che estendendo la nuova norma all'unico concorso in atto vi è la cer-

tezza di non ledere comunque diritti o aspettative dei concorrenti; tenuta presente la necessità di esperire il concorso in atto con la maggiore possibile sollecitudine; vale la pena di dar peso a talune perplessità astratte, o non è opportuno ed utile approvare, in piena tranquillità di coscienza, il disegno di legge, così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati? Su questo interrogativo io riapro la discussione generale.

G A I A N I . Non ero presente alla discussione che è stata fatta su questo disegno di legge, ma, in linea generale, se non riteniamo di ledere interessi già costituiti, perchè teniamo in piedi questo articolo 2? Soprattutto non si riesce a capire perchè teniamo in piedi l'ultimo comma, se le norme sancite sono puramente astratte. Non si capisce poi perchè nella Commissione prevista dall'articolo 1 non si inserisce, come avviene in tante altre Commissioni, un rappresentante della categoria. Terza questione: è in corso una discussione fra tutti i sindacati e il Ministro dei lavori pubblici; nella lettera che ho sottomano, scritta dai tre principali sindacati, si fa riferimento a questo disegno di legge e si dice che in linea di principio essi sono d'accordo nel modificare l'articolo 49, però fanno un'osservazione che a me pare interessante. Essi chiedono che il concorso sia esperito dopo che un certo numero di lavoratori già in servizio all'ANAS sia passato dalla qualifica di operaio a quella di cantoniere. Ora, io mi chiedo se non si possa rinviare ancora la discussione per vedere un po' meglio come stanno le cose.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Senatore Gaiani, lei sa quale è la situazione in questo settore. Se non si esperisce questo concorso, il servizio va sempre più a rotoli. Ad ogni modo, lascio al rappresentante del Governo la risposta sul punto da lei toccato.

G A I A N I . Io vorrei anche sapere quanti sarebbero i posti disponibili in base al concorso e se effettivamente ci sono 2000 operai dell'Azienda che aspirano (secondo la richiesta dei sindacati) a passare nella categoria dei cantonieri. Anche questo ha il

suo significato, dato che c'è una azione sindacale in corso che va considerata.

C'è poi la questione del rappresentante della categoria nella commissione che deve valutare i titoli; ricordo che in tutte le commissioni vi sono rappresentanti delle categorie.

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In nessuna. È un principio costante dell'Amministrazione centrale di non nominare rappresentanti delle categorie in queste commissioni. Vi deve essere una valutazione obiettiva di merito.

G A I A N I. Giorni fa abbiamo tanto discusso perchè si inserissero rappresentanti delle categorie nei Comitati di disciplina delle poste e telecomunicazioni. Mi pare che si tratti della stessa cosa.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Io sarei del parere di approvare la norma così com'è, in quanto da essa, ripeto, non deriva alcun effetto positivo o negativo.

A D A M O L I. Lei insiste sul fatto che si tratta di una norma astratta. Allora non si capisce perchè si deve approvare una norma che non serve a niente! Se non c'è nessuno in questa situazione, perchè si è proposta questa norma, creando un principio giuridico che ci turba? Se la norma è astratta, leviamola, se invece non è astratta, discutiamone. È difficile uscire da questa situazione!

F E R R A R I G I A C O M O. Anche se riguardasse una sola persona, sarebbe pericolosa.

A D A M O L I. Potrebbe riguardare una persona che avesse partecipato al concorso e che viene depennata.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Di fatto, non c'è.

C H I A R I E L L O. C'è un punteggio per i titoli?

P R E S I D E N T E, *relatore*. C'è una graduatoria provvisoria.

C H I A R I E L L O. Rinnovando tutto, quella graduatoria può essere integrata. Mi pare che una certa legittima aspettativa ci sia.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Quella graduatoria, che non è stata comunicata ad alcuno, non dà alcun diritto.

C H I A R I E L L O. Ma si sa ciò che avviene in queste cose: in base ad un certo criterio una persona ha avuto una certa posizione in una graduatoria. Adesso viene fuori una legge nuova che dice: dei punteggi che hai avuto non se ne parlerà più. Se i giuristi la pensano diversamente, io mi inchino. Ma a me sembra che un certo diritto acquisito ci sia. Non si può dire: per questo concorso abbiamo scherzato, non ne parliamo più, ne bandiamo un altro. Il candidato può ribattere: voi mi avete già fatto un primo esame e messo in una prima graduatoria. In ogni caso, colui che sia riuscito in questo primo esame, non avrà piacere di questa norma, e ciò è umano. Magari sarà contentissimo l'ultimo della graduatoria; ma uno che si è ben piazzato si troverà male.

G E N C O. Propongo un rinvio della discussione. Neanche io mi sento, in coscienza, di approvare, *sic et simpliciter*, un provvedimento di questa specie, per la semplice ragione che è stato bandito mesi fa, per non dire un anno fa, un concorso al quale hanno partecipato alcune centinaia, forse un migliaio di persone.

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati, su parere favorevole della Commissione affari costituzionali; esso, che mira ad introdurre un nuovo e più snello sistema per l'assunzione dei cantonieri, è stato quindi ritenuto costituzionalmente corretto.

È assurdo, infatti, che dei cantonieri debbano essere assunti a seguito di esami scritti e prove del genere. Il nuovo sistema introdotto dall'articolo 1, che ritengo congruo per assumere più rapidamente i cantonieri, implica però un periodo di transizione.

Ecco quindi la necessità di un articolo 2, perchè nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema noi ci troviamo con il concorso già bandito.

Vi sono 36 mila concorrenti per 600 posti. L'esperienza insegna che occorrerebbero molti anni per espletare il concorso. Quindi l'articolo 2 dà facoltà al Ministro di estendere le nuove norme anche ai concorsi in atto. Io direi addirittura che la norma era necessaria come disposizione transitoria e la facoltà prevista dall'articolo 2 il Ministro dei lavori pubblici in un caso del genere deve utilizzarla.

Per quanto riguarda eventuali diritti acquisiti, posso assicurare che non sussistono, perchè il concorso è stato bandito dopo una deliberazione dei titoli che ha portato al massimo ad un'attribuzione di punteggi provvisoria. Si è trattato, quindi, soltanto di un esame e di una messa in ordine dei documenti presentati. Questa delibazione e questi punteggi serviranno perfettamente ai fini del nuovo concorso. Non vedo cosa ci possa essere di preoccupante. La riunione, poi, indetta dal Presidente, cui ha partecipato un autorevole consigliere di Stato, ha chiarito, anche sul piano del tecnicismo giuridico più, direi, esasperato, che non vi è assolutamente nulla che possa turbare la nostra coscienza come non ha turbato le coscienze dei deputati della Commissione lavori pubblici e della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

CHIARIELLO. Vorrei chiedere un chiarimento. Ai prossimi concorsi saranno ammessi altri concorrenti o si tratterà sempre degli stessi 36 mila?

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Adesso si fa l'espletamento di questo concorso con l'assunzione secondo i posti previsti, tranne l'aumento del decimo. Nel futuro, secondo le necessità, verranno banditi altri concorsi.

CHIARIELLO. Vi è un concorso in atto, per cui si è fatta questa piccola graduatoria. I concorrenti lei mi dice che sono 36 mila. Mettendo in atto le nuove norme, i concorrenti restano gli stessi?

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Assolutamente gli stessi.

PRESIDENTE, *relatore*. Ciò, del resto, è confermato dallo stesso disegno di legge, dove è detto: « Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro il quale i candidati ammessi al concorso possono completare, con riferimento ai titoli valutabili, la documentazione già prodotta ». Quindi, sono quelli e soltanto quelli.

GENCO. La valutazione per titoli in che cosa consisterebbe? Se, per esempio, al concorso per cantoniere si presenta uno con la licenza liceale, questo titolo può non servire a niente?

PRESIDENTE, *relatore*. Può non servire.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La primitiva proposta dell'onorevole Brandi nei suoi pochi articoli era molto più elastica e forse turbava meno alcuni animi. Ma la Camera ha avuto la preoccupazione di precisare, donde i due lunghi articoli sottoposti al nostro esame. Se ci troviamo di fronte ad un testo che forse è meno estetico di quello originario è proprio per la preoccupazione che hanno avuto due Commissioni della Camera di analizzare e specificare maggiormente.

GAIANI. Comunque, nel caso non si acceda alla richiesta di rinvio, noi dichiariamo che ci asterremo dalla votazione, per le perplessità che ancora permangono.

PRESIDENTE, *relatore*. Io sotto pongo la proposta di rinvio alla Commissione.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Rinviando, non otterremo altro risultato che rifare tutta la di-

scussione che abbiamo già fatto e in Commissione e nel Comitato ristretto convocato dal Presidente.

DE UNTERRICHTER. Mi rendo perfettamente conto che vi è una situazione dalla quale bisogna uscire rapidamente. Vi è, infatti, assoluta necessità di dare all'ANAS la possibilità di assumere cantonieri. Indubbiamente le ragioni di perplessità che avevamo prospettato rimangono per quanto riguarda l'estetica, diciamo, del provvedimento. Sulla sostanza sono convinto che non ci saranno grandi inconvenienti. Mi permetterei però di rivolgere una raccomandazione vivissima al rappresentante del Governo, che, se necessario, sottolineerei con un ordine del giorno, e cioè che le assunzioni vengano effettuate compartimento per compartimento e in rapporto alle esigenze. Per esempio, se nel compartimento di Bolzano occorrono 12 cantonieri, si cominci col prendere in considerazione i primi 12 di Bolzano; e così se ne occorrono 24 per Bari, si prendano in considerazione i primi 24 di Bari, e poi si formi la graduatoria generale. Insomma si dovrebbe non discostarsi, nei vari compartimenti, dove già è stata fatta una valutazione, dal numero dei cantonieri che in un determinato compartimento occorrono; altrimenti si possono creare delle ragioni di malcontento. Vi sono 36 mila concorrenti. Questi 36 mila concorrenti evidentemente non si fanno illusioni di essere tutti assunti. Ma quelli che sanno di essere tra i primi sei di un determinato compartimento, andrebbero presi in considerazione per quel compartimento. Sarebbe bene non scontentare coloro che già si sono classificati.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo spirito della norma è, in fondo, che ci sono le Commissioni compartimentali. Poi, l'articolo 3 del bando di concorso, che rimane, prevede già una ripartizione dei posti per compartimento: 22 per le Marche, 32 per l'Emilia-

Romagna, 38 per la Toscana, 35 nel Trentino Alto Adige, eccetera.

PRESIDENTE, *relatore*. Non so se il criterio cui allude il senatore De Unterrichter sia applicabile. Potrebbe darsi che quei candidati siano in coda alla graduatoria.

DE UNTERRICHTER. Io dico questo. Occorrono 35 cantonieri nel compartimento di Bolzano. Nel calderone definitivo dei 600 si troveranno certamente i primi 35 classificati di quella zona. Se il compartimento di Bolzano ha fatto una graduatoria e su 1.000 aspiranti ne ha scelti, poniamo, 35, di quei 35 possibilmente si dovrebbe tener conto.

PRESIDENTE, *relatore*. Purchè siano compresi tra i vincitori.

DE UNTERRICHTER. Ma come vengono fuori questi 600 della graduatoria? Scremando dai vari compartimenti. Ora, se sui mille, poniamo, che ha esaminato il compartimento di Bolzano ne sono stati prescelti 35, evidentemente ci si è preoccupati di scegliere tra quei 1.000, in base ai titoli, i migliori. Quindi, è questa la raccomandazione: che non ci si discosti, se non vi sono ragioni gravi, dalle graduatorie già fatte nei vari compartimenti, e che i classificati per ogni compartimento confluiscono poi nella graduatoria definitiva.

PRESIDENTE, *relatore*. Questo credo che sia automatico.

GAIANI. Io non capisco questo discorso. La graduatoria è nazionale e raccoglie le graduatorie dei compartimenti. I primi 600 della graduatoria saranno assunti. Ora, in sede di assunzione, l'azienda curerà che coloro i quali, compresi nell'elenco dei 600, stanno a Bolzano, siano destinati a Bolzano.

D E U N T E R R I C H T E R . Io non faccio una questione di destinazione, faccio una questione di presenza nel gruppo finale.

G A I A N I . Allora si deve fare un concorso per compartimenti.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Quando si saranno fatte le graduatorie compartimentali, queste affluiranno a Roma e si adotterà un unico sistema per mettere insieme i 600 della graduatoria finale. Se coloro di cui parla il senatore De Unterrichter saranno tra i 600 della graduatoria, evidentemente andranno tutti a Bolzano.

G E N C O , Signor Presidente, io ho fatto una richiesta di rinvio, non a lungo termine, ma a breve termine.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Un rinvio a breve termine non è possibile, perchè il Senato sospenderà i suoi lavori per quindici giorni.

G E N C O . Ma nella settimana prossima noi lavoreremo. Io non mi sento di approvare adesso questo provvedimento.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ne abbiamo già parlato a lungo nella riunione promossa dal Presidente.

G E N C O . Io non sono stato invitato a quella riunione.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Sono stati invitati coloro che si erano pronunciati contro la norma.

Pongo ai voti la proposta di rinvio della discussione.

(Non è approvata).

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 49 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è sostituito dal seguente:

« La nomina a cantoniere delle strade statali si consegue mediante pubblico concorso per titoli.

Nel bando di concorso debbono essere indicati i titoli valutabili ai fini della graduatoria, ed i criteri di massima per la valutazione dei titoli stessi.

Per l'esame dei titoli e l'assegnazione del punteggio sarà nominata dal Ministro dei lavori pubblici, presso ogni compartimento, una Commissione presieduta dall'Ispettore compartimentale e composta di due membri, scelti tra i funzionari direttivi o, in caso di indisponibilità, di concetto, in servizio presso il compartimento. Le funzioni di Segretario saranno espletate da un funzionario, appartenente alla carriera di concetto, nominato dal Ministro e scelto tra i dipendenti dell'Azienda.

Alla compilazione della graduatoria unica definitiva provvederà una Commissione centrale nominata dal Ministro dei lavori pubblici, composta da un Ispettore generale dell'A.N.A.S., che la presiede, e da due membri scelti fra i funzionari dell'Azienda stessa, con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di Segretario verranno espletate da un funzionario di grado non inferiore a Consigliere di prima classe, appartenente all'A.N.A.S. ».

(È approvato).

Art. 2.

È in facoltà del Ministro dei lavori pubblici — Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade — di applicare ai concorsi già banditi la norma contenuta nel precedente articolo.

Ove si valga di tale facoltà, il Ministro dei lavori pubblici provvede con propri decreti alla nomina delle Commissioni ai sensi del precedente articolo ed alla modificazione ed all'integrazione dei bandi di concorso con le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo stesso. Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro il quale i candidati ammessi al concorso possono completare, con riferimento ai titoli valutabili, la documentazione già prodotta.

L'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo comporta l'annullamento delle valutazioni fatte dalle Commissioni esaminatrici e delle prove eventualmente sostenute dai candidati.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari